



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

C.F. n° 81000590893 - P.IVA 00075820894
Tel. 0931/552111 - Fax 0931/552160
cod. ISTAT 012 - Cod. catastale F107

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente non dirigente del comparto Funzioni Locali per l'utilizzo delle risorse annualità economica 2022

Premesso che in data 03/11/2022 la Delegazione Trattante ha proceduto, giusta apposita convocazione, ad approvare l'accordo decentrato inerente il "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli per l'utilizzo delle risorse annualità economica 2022";

Che a seguito del parere favorevole, in ultimo, espresso in data 09/12/2022 dal Collegio dei Revisori dei Conti sull'utilizzo delle risorse finanziarie decentrate "C.C.D.I. - annualità economica 2022", ai fini della certificazione di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa prevista con i vincoli posti dal CCNL e dal bilancio dell'Ente e la relativa certificazione degli oneri di cui all'art. 40/bis del D.Lgs. 165/2001, con Deliberazione n. 343 del 16/12/2022 la Giunta Municipale ha autorizzato il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica alla definitiva stipula del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli per l'utilizzo delle risorse annualità economica 2022";

Che con nota prot. n. 34114 del 16/12/2022 si è provveduto alla convocazione della Delegazione Trattante per procedere, quale secondo punto all'O.d.g., alla "Stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli per l'utilizzo delle risorse annualità economica 2022";

Il giorno 16/12 del mese di Dicembre dell'anno 2022 alle ore 12,40 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di Parte Pubblica, composta dal Presidente, Dott. Antonio Tumminello

Stipula per *uff. h* *de l'Ente*

e la Delegazione di Parte Sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL e RSA:

_____ Rappresentante Sindacale FP CGIL
Rappresentante Sindacale CISL FP
Rappresentante Sindacale UIL FPL
Rappresentante Sindacale CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI

_____ R.S.A. FP CGIL
R.S.A. CISL FP

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei Sigg.:

Nicosia Francesca	Rappresentante Sindacale
Garofalo Lolita Amelia	Rappresentante Sindacale
Aprile Maria	Rappresentante Sindacale
Ruta Maria Rita	Rappresentante Sindacale
Morsillo Marisa	Rappresentante Sindacale
Spada Sebastiana	Rappresentante Sindacale
Baracchi Silvana	Rappresentante Sindacale

Svolge le funzioni di Segretaria:

Doni - SA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il C.C.D.I. in oggetto del personale dipendente non dirigente comparto Funzioni Locali del Comune di Melilli

Spada g. apr. 10.12.11



COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI

*FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 67 COMMI 1,
2 E 3 DEL CCNL 21/05/2018 ANNUALITA' ECONOMICA 2022
RIPARTIZIONE-UTILIZZO RISORSE ART. 68 CCNL 21/05/2018*

File *ap* *lu* *th*

VERBALE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2022

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

- il comma 1 dell' art. 67 ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004omissis...."*;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

DATO ATTO che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

CHE con delibera di G.M. n. 318 del 30/11/2022 si è provveduto alla individuazione e nomina della composizione della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi degli artt. 7 c.3 e 8 c.2 CCNL 16/11/2022;

CHE, rispettivamente, gli artt. 79 e 80 del suddetto CCNL prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo e che, specificatamente, l'art. 79, al c. 7 recita: *"Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo."*;

DATO ATTO che per il corrente anno rimangono applicate le disposizioni contrattuali in materia, di cui al CCNL 21/05/2018;

ATTESO che alle regole contrattuali si sono via via aggiunte le disposizioni normative in materia di contenimento della spesa di personale, che hanno reso l'elaborazione del fondo de quo più articolata e complessa;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *"contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010, il quale prevede che *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"*;
- la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) che con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A*

decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

CONSIDERATO che la legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all'anno 2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale sempre con riferimento all'anno 2010);

VISTA la Circolare MEF – RGS n. 20 dell'08/05/2015 che fornisce istruzioni operative in materia di fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013, ed è rivolta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RILEVATO che detta circolare reca istruzioni circa la decurtazione da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE, successivamente, l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

CHE, altresì, è intervenuta la Circolare RGS n. 13 del 15/04/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CONSIDERATO, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;*

CHE per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso;

DATO ATTO che per questo ente il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso è stato riquantificato in **€ 307.811,17**, come definito con D.D. n. 2654/2021 R.G;

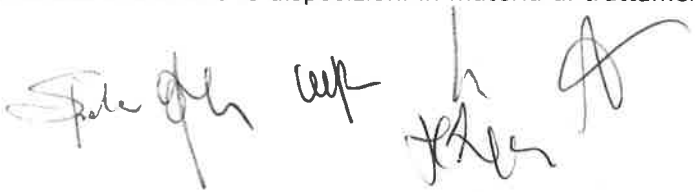
RICHIAMATO l'art. 33 c. 2 del decreto crescita D.lgs. 28/01/2019, n. 34 convertito con la legge 28/03/2019 n. 26;

RILEVATO che il su richiamato disposto, prevede testualmente che: *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018”;*

VISTO il decreto del 17 marzo 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, attuativo dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) che ha previsto il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over aprendo possibili spazi per le assunzioni a tempo indeterminato per i comuni che risultano virtuosi nel rapporto tra spese di personale ed entrate correnti ed ha testualmente disposto relativamente alle misure per la definizione del limite al trattamento accessorio del personale che: *"rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

VISTA infine la Circolare sul DM attuativo dell'art. 33 D.L. 34/2019 in materia di assunzioni di personale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e di limite al trattamento economico accessorio del personale dipendente;

ATTESO che il suddetto Decreto chiarisce che anche le disposizioni in materia di trattamento



accessorio contenute nell'art. 33 del D.L. 34/2019 si applicano con la medesima decorrenza del definito nuovo "regime assunzionale" e che è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; cioè il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell'art. 33 D.L. n. 34/2019;

VISTO e richiamato infine il D.Lgs n. 165/2001 e più precisamente l'art. 40 "Contratti collettivi nazionali e integrativi";

ACCERTATO che per l'anno 2018 il valore limite del fondo del trattamento accessorio in oggetto è stato riquantificato in **€ 307.811,17** e che il valore medio pro-capite, calcolato in ragione del numero pari a 147 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, risulta essere pari ad € 2.093,95;

CHE per l'anno 2022, relativamente al personale in servizio alla data dell'01/01/2022 pari a n.145 unità, il limite all'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale rimane fissato complessivamente in **€ 307.811,17**, in applicazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n.34 del 2019, che garantisce il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 qualora il limite iniziale del personale in servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO che con D.D. n. 2654 R.G. del 11/10/2021 si è provveduto alla verifica e ricostituzione del fondo risorse decentrate per le annualità dal 2015 al 2021, quest'ultimo altresì rideterminato con D.D. n.340 R.G. del 04/02/2022, tenuto conto delle disposizioni vigenti nel tempo in materia di limitazione della spesa prevista per il salario accessorio;

CHE, con i suddetti provvedimenti, a decorrere dal fondo 2021 è stato applicato, per una corretta contabilizzazione dei fondi, in autotutela l'art. 40 comma 3-quinquies del D. Lgs. 165/2001, con disposizione di provvedere, nel medesimo arco temporale, al recupero della somma complessiva da trattenere per riduzione permanente non conteggiata per ciascuna delle annualità 2015-2020, perché basata sull'erroneo presupposto che il fondo del salario accessorio del 2014 non ha subito decurtazioni, rispetto al 2010, ex art. 9, c. 2-bis, d.l. 78/2010, tralasciando di conteggiare i risparmi eseguiti sui fondi dal 2011 al 2012 pari a complessivi € 11.390,00 annuali, tramite applicazione di trattenute già a partire dalla sessione negoziale 2021 e successive, con quote annuali e per un numero massimo di annualità (2021-2026) corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli (2015-2020);

ATTESO pertanto che anche al fondo risorse decentrate 2022 necessita applicare la riduzione permanente nonché la decurtazione della 2^a rata sessione negoziale anno 2022 di € 11.390,00;

DATO ATTO che, giusta D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022, il Fondo risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022 - parte stabile e variabile - risulta quantificato, al netto della riduzione permanente applicata, ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 C.C.N.L. 21/05/2018, in **€ 447.004,08** di cui **€ 307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€139.192,91** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di **€ 312.924,58** e risorse variabili **€ 134.079,50**);

CHE il medesimo Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2022, come sopra costituito, è complessivamente ridotto di € 11.390,00 in applicazione della decurtazione della 2^a rata sessione negoziale 2022, ed ammonta ad **€ 435.614,08** di cui **€ 296.421,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 139.192,91** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili pari ad **€ 301.534,58** e risorse variabili pari ad **€134.079,50**);

CHE quale seguito alla comunicazione prot. n. 24905 del 13/09/2022, con la quale il responsabile del Settore Servizi sociali e Assistenziali ha chiesto l'inserimento tra le risorse variabili del fondo 2022 dei compensi da corrispondere al personale dipendente per le attività di tutoraggio e coordinamento dei Progetti Utili alla collettività, finanziati con risorse della Quota Servizi Fondo Povertà 2019, con D.D. n.3061 R.G. del 19/10/2022, a modifica ed integrazione alla D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, per l'anno 2022 è costituito complessivamente in **€ 454.501,14** di cui **€ 307.811,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 146.689,97** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili di **€ 312.924,58** e risorse variabili **€ 141.576,56**);

CHE il medesimo Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 per l'anno 2022, come sopra costituito, è complessivamente ridotto di € 11.390,00 in

applicazione della decurtazione della 2^a rata sessione negoziale 2022, ed ammonta ad € **443.111,14**, di cui € **296.421,17** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € **146.689,97** per risorse non soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili pari ad € **301.534,58** e risorse variabili pari ad € **141.576,56**);

CHE le suddette risorse pari a complessivi € **454.501,14**, così come quantificate e ridotte ad € **443.111,14**, sono destinate al "*Fondo risorse decentrate: utilizzo*" ex art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

DATO ATTO che per l'anno 2022 il totale delle risorse del fondo destinate al trattamento accessorio del personale soggette al limite rispetta il limite "invalicabile" all'ammontare fissato in € **307.811,17**, in applicazione dell'art. 33, c. 2, del D.L. n.34/2019;

RILEVATA la possibilità di riservarsi la facoltà di rideterminare il Fondo risorse decentrate annuali ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 e del nuovo C.C.N.L. 16/11/2022 nonché in applicazione di ulteriori e successive indicazioni in merito da parte degli organi nazionali preposti;

DATO ATTO che in data 09/05/2022, con nota incamerata al prot. n.13677 del 10/05/2022 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione del fondo 2022 di cui alla D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022 al Collegio dei Revisori dei Conti;

CHE in data 27/05/2022 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 16129 del 30/05/2022;

CHE con delibera di G.M. n. 277 del 21/10/2022 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2022;

CHE le parti, giusto verbale di Delegazione Trattante del 03/11/2022, in sede di contrattazione, si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte datoriale, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificata a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa;

DATO ATTO che in data 18/11/2022, con nota incamerata al prot. n.31248, pari data, è stata richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti la certificazione ai fini della modifica ed integrazione alla costituzione, destinazione ed utilizzo risorse del Fondo 2022 di cui alla D.D. n.3061 R.G. del 19/10/2022, adottata a modifica ed integrazione alla D.D. n. 1229 R.G. del 20/04/2022;

VISTO il parere favorevole sulla modifica ed integrazione costituzione e destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente - risorse stabili e variabili per l'anno 2022, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 09/12/2022 ed incamerato al prot. n. 33319 del 12/12/2022;

VISTE le allegate relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte economica 2022, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati è effettuata con atto dell'organo di governo;

CHE il presente contratto collettivo decentrato integrativo deve essere trasmesso all'Aran ai sensi dell'art. 8 c. 9 del C.C.N.L. 16/11/2022, in uno alle relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2021, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di G.M. n. 343 del 16/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto " Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2022. Ripartizione ed utilizzo. Approvazione C.C.D.I. annualità economica 2022. Autorizzazione al Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula." con la quale è stato approvato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2022 - Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile, di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Trattante del 03/11/2022, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l'anno 2022 ai vari istituti in applicazione del CCNL 21/05/2018;

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2022 e di seguito:

1. Della ripartizione ed utilizzo delle risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse variabili e Destinazione/utilizzo risorse contrattazione integrativa;
2. Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Melilli per l'annualità economica 2022.

1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2022, quantificato in applicazione del C.C.N.L. 21/05/2018, ammonta ad € 115.881,66 per P.E.O. in atto/in itinere.

Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera j) del C.C.N.L. 21/05/2018 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per progressioni da attivare nell'anno 2022, pari a € 17.052,61, con la previsione dei seguenti passaggi per ciascuna categoria:

- cat. A : n. 3 nuove posizioni di peo
- cat. B : n. 5 nuove posizioni di peo
- cat. C : n. 5 nuove posizioni di peo
- cat. D : n. 3 nuove posizioni di peo

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITÀ' DI COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per l'anno 2022 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a complessivi € 19.858,91.

3) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL REINQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per il 2022, l'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi € 369,25.

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI E VARIABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Per l'anno 2022, le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo complessivo di € 35.176,37, di cui € 24.623,46 assegnati complessivamente alla performance organizzativa - collettiva ed € 10.552,91 alla performance individuale.

Le parti approvano che l'eventuale economia di spesa verifichesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance organizzativa (70%) ed individuale (30%), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. C DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di cui all'art. 70-bis, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2022, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. c) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 4.500,00.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ' AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e festivo/notturno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2022, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. d) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 87.000,00.

7) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ' SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' AI SENSI ART. 68.COMMA 2 LETT. E DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista dall'art. 68, comma 2 lett. e del C.C.N.L. 21/05/2018 da attribuire al personale dipendente, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, per compensare le specifiche responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale dipendente.

Sono assegnate, per l'anno 2022, risorse pari ad € 15.000,00 al fine di corrispondere al personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies, previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.

8) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ' DI FUNZIONE DI CUI ALL'ART. 56-SEXIES ED INDENNITÀ' DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL'ART. 56-QUINQUIES - AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2022, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 7.000,00.

9) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L. 21/05/2018

UTILIZZAZIONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Annualità 2022

€ 141.272,34

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

-Art. 13 L.R. n. 17/90 Fondo Miglioramento servizi P.M	€	11.007,87
-Art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	89.993,41
-Art. 1 c. 1091 L. 145/2018	€	20.000,00
-Compensi censimento	€	12.774,00
-Compensi attività tutoraggio e coord. PUC	€	7.497,06

Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente interessato dei compensi sopraindicati avverrà in applicazione dei relativi Regolamenti approvati dall'Ente.

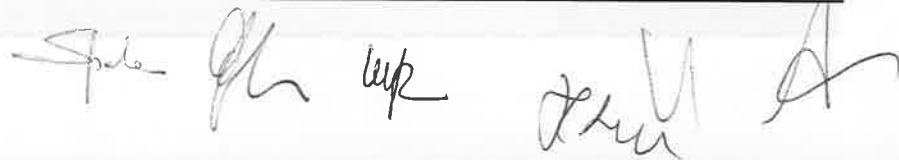
RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNUALITÀ' 2022

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziare per l'anno 2022.

Descrizione spesa	Importo in euro
Risorse decentrate stabili Risorse decentrate variabili	€ 312.924,58 €141.576,56
Totale costo contrattazione collettiva decentrata integrativa - Anno 2022	€ 454.501,14
Decurtazione 2^ rata sessione negoziale 2022 di trattenuta	- € 11.390,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 443.111,14

COMUNE
UTILIZZO FONDO 2022

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo	Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse rese disponibili di cui all' art. 68 c.1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)	€ 454.501,14
	Il rata annuale di trattenuta sessione negoziale 2022	€ 11.390,00
	UTILIZZO RISORSE 2022	€ 443.111,14
ARTICOLO 68 COMMA 1	Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti	€ 115.881,66
	Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.	€ 20.228,16
	Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019	€ -
	Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.	
	TOTALE RISORSE NECESSARIE NON REGOLATE DAL CONTRATTO	€ 136.109,82
	UTILIZZO RISORSE	€ 307.001,32



ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA A	<i>a) premi correlati alla performance organizzativa;</i>	€ 24.623,46
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA B	<i>b) premi correlati alla performance individuale;</i>	€ 10.552,91
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA C	<i>c) indennità condizioni di lavoro, di cui all'art. 70-bis;</i>	€ 4.500,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA D	<i>d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all'art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;</i>	€ 87.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA E	<i>e) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies;</i>	€ 15.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA F	<i>f) indennità di funzione di cui all'art. 56-sexies ed indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinquies;</i>	€ 7.000,00
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA G	<i>g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all'art. 70-ter;</i>	€ 141.272,34
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA H	<i>h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000;</i>	€ -
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA I	<i>i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all'art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;</i>	€ -
ARTICOLO 68 COMMA 2 LETTERA J	<i>j) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.</i>	€ 17.052,61
TOTALE RISORSE UTILIZZATE		€ 307.001,32
TOTALE RISORSE NON UTILIZZATE		€ 0,00

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Presidente: 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanze Sindacali Unitarie

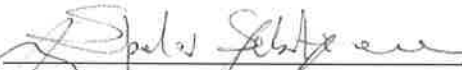
Nicosia Francesca  Rappresentante Sindacale

Garofalo Lolita Amelia  Rappresentante Sindacale

Aprile Maria  Rappresentante Sindacale

Ruta Maria Rita  Rappresentante Sindacale

Morsillo Marisa  Rappresentante Sindacale

Spada Sebastiana  Rappresentante Sindacale

Baracchi Silvana  Rappresentante Sindacale

